

CONVENZIONE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA ALLOGGIATIVA DI PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO CAPITOLINO

TRA

Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale, per il presente atto rappresentato dal Direttore Pro Tempore Dott. Giuseppe Napolitano

E

.....
.....(nome della struttura ricettiva)

Si premette:

- Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:
 - a) all'art. 1, definisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile come *“il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo”*;
 - b) all'art. 2, comma 6, prevede che *“la gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione”*.
 - c) all'art. 7, comma 1, definisce sotto la lettera (a) le *“emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria”*;
 - d) all'art.12, comma 1, specifica che lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni, rimarcando che (comma 2 lettera f) questi provvedono, con continuità, *“al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;”*
- la Deliberazione della Giunta Capitolina n° 187 del 31 maggio 2023 ha approvato, le procedure operative inerenti l'assistenza alloggiativa della Protezione Civile di Roma Capitale, a seguito di eventi calamitosi o comunque non prevedibili;

- la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 33 del 16 aprile 2020, ha approvato il Piano Generale di Emergenza di Protezione Civile (il cui aggiornamento è stato approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 1 del 8 gennaio 2021);
- con determinazione n. RK 228 del 01/09/2023 è stato adottato lo schema di cui alla presente convenzione ed è stato approvato il precipuo *“avviso pubblico finalizzato al reperimento di manifestazione di interesse da parte delle strutture ricettive presenti sul territorio capitolino per assicurare i servizi di assistenza alloggiativa di protezione civile”*;
- con atto acquisito al prot. _____ è pervenuta manifestazione di interesse da parte del “Contraente”, a cui è stata mandata la presente convenzione;
- la convenzione si perfezionerà –secondo lo schema “proposta accettazione ex art. 1326 cc” e decorrerà dalla data di restituzione, con regolare firma, da parte del contraente (piena conoscenza dell'accettazione da parte del contraente);

PER QUANTO SOPRA SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. I

(Finalità)

1. la presente convenzione è finalizzata ad assicurare, l'ospitalità temporanea di coloro le cui abitazioni siano state colpite da eventi straordinari non prevedibili quali: crolli, incendi, allagamenti, frane, esplosioni ed ogni altro tipo di evento calamitoso improvviso e pericoloso, la cui gestione non rientri nelle fattispecie di calamita naturali di competenza della Protezione Civile Nazionale o Regionale o nella competenza di altri Dipartimenti dell'Amministrazione capitolina ovvero di altri Enti pubblici. L'attività in parola è classificata come “misura di prima e temporanea assistenza alla popolazione colpita da calamità di interesse locale”, per una durata massima di 45 (quarantacinque) giorni dall'inizio dell'evento (periodo frazionato sicuramente in due tranches rispettivamente di 30 e di 15 giorni, ulteriormente frazionabile e scomponibile anche in periodi più brevi in relazione alle contingenze del caso, nonché riducibile in relazione a bisogni di durata più contenuta).
2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, il contraente mette a disposizione – nei limiti delle disponibilità effettive e senza vincoli all'accettazione delle persone la cui ospitalità è proposta dall'Amministrazione- la propria struttura alberghiera denominata e localizzata come in premessa, ai patti e condizioni di seguito specificati.

Art. 2

(Impegni dell'Amministrazione)

1. L'Amministrazione si impegna a contattare – fermo il rispetto dei criteri dell'art 1 dell'avviso nonché del principio di rotazione e di pari opportunità tra gli operatori del settore- le strutture convenzionate dando priorità – nell'interesse delle persone coinvolte dai fenomeni emergenziali – ai criteri di: preferenza tipologica (strutture ricettive dotate di cucina o angolo cottura e di una zona giorno per la consumazione dei pasti), criterio di prossimità tra la localizzazione dell'evento che ha generato l'attivazione di assistenza alloggiativa e sede del Contraente. Nel rispetto delle condizioni predette, previo contatto telefonico ed acquisizione della disponibilità, l'Ufficio deputato trasmette al Contraente via mail l'elenco delle persone di cui si chiede alloggiamento, facendo seguire a tale comunicazione, formale impegno scritto dell'Amministrazione che quantificherà le giornate di ospitalità di spettanza per ciascuna delle persone alloggiate;
2. L'Amministrazione si impegna a liquidare al Contraente gli importi dovuti nei termini previsti dalla vigente normativa in materia, intervenuta la conclusione del periodo di permanenza nella struttura, a seguito dell'emissione di relativa fattura elettronica;
3. L'Amministrazione si impegna ad adottare, entro il termine di 2 (due) giorni dalla segnalazione da parte del Contraente, le misure necessarie alla revoca dell'ospitalità accordata in caso di comportamenti non corretti da parte delle persone alloggiate in forza della presente convenzione.

Art. 3

(Impegni del Contraente)

1. Il Contraente si impegna ad operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede contrattuale nella gestione del rapporto convenzionale con l'Amministrazione, conservando sempre un rapporto trasparente e leale nelle azioni di accettazione o rifiuto dell'accoglienza. Il contraente dichiara, altresì, con la sottoscrizione della convenzione, ai sensi e per gli effetti della L. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione ed essere in possesso di DURC Regolare.
2. Il Contraente, con la controfirma si impegna anche al rispetto pedissequo del patto di integrità di Roma capitale, approvato con il vigente PIAO, allegato alla presente;
3. Il contraente si impegna a inviare la documentazione richiesta, per le verifiche di questa Amministrazione dell'"antipantouflage" per fugare qualsivoglia situazione concretamente riconducibile a potenziali conflitti d'interesse;

4. Il Contraente si impegna a fornire all'Amministrazione – ed a tenerlo aggiornato - un numero telefonico ed un indirizzo email di contatto, operativi e raggiungibili h24, attraverso il quale saranno trasferite le esigenze di accoglienza;
4. Il Contraente, dovrà conservare, per tutta la durata della convenzione, i requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione (tra i quali rilevano in particolare: non sussistenza dei motivi di esclusione disciplinati dagli artt. 94,95,96,97e 98 del D.Lgs.36/2023; Insussistenza nei propri confronti o, se trattasi di persona giuridica, dei rappresentanti legali e dei soci della società, delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159; possesso di partita IVA., DURC regolare, etc.).
5. Il Contraente si impegna a fornire i servizi di ospitalità alberghiera garantendo altresì, nel costo onnicomprensivo pattuito come specificato nel seguito, i seguenti servizi:
 - a. servizio di pulizia ordinaria delle stanze con cambio della biancheria da letto e da bagno;
 - b. servizio di reception/vigilanza h 24 (per qualsiasi emergenza), 7 giorni su 7;
 - c. fornitura di saponi da bagno e carta igienica secondo le necessità;
 - d. somministrazione di prima colazione e di un pasto al sacco (ovvero un pasto, a scelta tra pranzo o cena) previo diretto accordo tra il gestore della struttura e l'ospite.
6. Il Contraente si impegna ad accogliere gratuitamente i minori fino a 3 anni in stanza con i genitori o accompagnatori, fornendo adeguata culla;

Art. 4

(Corrispettivi dei servizi e modalità di fatturazione)

- I. Per l'accoglienza e alloggiamento delle persone, verrà riconosciuto il seguente corrispettivo giornaliero:
 - A) persone di età superiore ai 12 anni compiuti.
 - Euro 62,00 (sessantadue) IVA inclusa a persona, in caso di alloggio presso camera singola;
 - Euro 45,00 (quarantacinque) IVA inclusa a persona in caso di alloggio in camera doppi - totale prezzo della camera € 90,00 (novanta) IVA inclusa -;
 - Euro 39,00 (trentanove) IVA inclusa a persona, in caso di alloggio in camera tripla/quadrupla o soluzione alloggiativa familiare che ammetta anche un numero superiore di persone; Euro 117,00 (centodiciassette) IVA inclusa camera tripla; Euro 156,00 (centocinquantasei) IVA inclusa camera quadrupla o della soluzione

alloggiativa familiare che ammetta numero di persone superiore a 3 e fino a disponibilità effettiva di posti).

B) persone di età compresa tra i 4 e i 12 anni.

Euro 30,00 (trenta) IVA inclusa a persona, in caso di alloggio in camera doppia con genitore;

Euro 26,00 (ventisei) IVA inclusa a persona, in caso di alloggio in camera tripla/quadrupla o soluzione alloggiativa familiare che ammetta anche un numero superiore di persone.

C) i minori fino a 3 anni devono essere accolti gratuitamente in stanza con i genitori (o con altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano);

2. L'ammontare di quanto dovuto è calcolato sulla base del trattamento concordato, del numero delle persone effettivamente ospitate e del numero di giorni di permanenza delle stesse presso la struttura, dal giorno di effettivo ingresso e sino al giorno di *check out* delle stesse. Le cifre risultanti dal ribasso percentuale rilevato dalla dichiarazione di manifestazione di interesse (se sia stato offerto ribasso) sono arrotondate alla frazione di 50 centesimi superiore.

Art. 5

(Condizionalità reciproche)

1. Resta inteso che gli oneri di cui al precedente art. 4 saranno dovuti esclusivamente in funzione dell'effettiva occupazione delle camere e per i giorni di effettiva permanenza delle persone alloggiate, secondo le disposizioni impartite dall'Amministrazione.
2. Il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente l'avvenuto *check out* di ciascun ospite, al fine di una corretta remunerazione delle prestazioni di ospitalità.
3. Il Contraente ha facoltà di richiedere che –in relazione a comportamenti scorretti, inurbani e poco consoli degli ospiti- cessi anticipatamente la prestazione di accoglienza; in ragione di tale richiesta si correla l'impegno di cui al precedente articolo 2, comma 3.

Art. 6

(Valutazione della qualità dei servizi)

1. L'Amministrazione è preposta alla valutazione di idoneità dei servizi erogati dal Contraente. Qualora venga rilevata l'inidoneità dei servizi resi dalla struttura ricettiva, sarà facoltà

dell'Amministrazione recedere dalla convenzione restando dovuti soltanto gli importi per le prestazioni effettivamente rese e coincidenti con i giorni di effettiva occupazione da parte di ogni persona alloggiata.

Art. 7

(Efficacia e durata)

1. Il presente accordo ha efficacia a partire dal giorno della sottoscrizione da parte del contraente secondo lo schema "proposta – accettazione ex art. 1326 cc".
2. La convenzione sarà valida sino al 31/12/2024 e potrà essere prorogata con accettazione di richiesta di proroga scritta che potrà pervenire da una delle due parti all'altra, entro i quindici giorni antecedenti alla scadenza (la proroga avrà la stessa forma scritta della richiesta).

Art. 8

(Controversie e Foro competente)

1. Le controversie, eventualmente insorte in relazione al presente accordo, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dello stesso, sono risolte in via amministrativa o conciliativa.
2. In particolare le parti s'impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione, prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
3. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 9

(Spese di registrazione)

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m.i., a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Letto, approvato e sottoscritto, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., con particolare riferimento agli artt.3, 4, 5 e 6.

Art. 10

(Privacy)

"Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, Roma Capitale, in qualità del titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno al "Contraente", come previsto dall'art. 28 del

Regolamento 679/2016/UE. L'atto di nomina, quale parte integrante sostanziale della convenzione sarà quivi allegato previa sottoscrizione di entrambi le parti al momento della stipulazione.

Per il Contraente

Per l'Amministrazione